



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2019, reg.ne prev. n. 1807, con il quale al Ministro On.le Vincenzo Spadafora, sono delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2019 al n.1-2295, con il quale al Dr. Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 4 dicembre 2019 con il quale la dott.ssa Stefania Tilia, coordinatore del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la *governance* nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

VISTA l'istanza pervenuta il 29 gennaio 2020 con la quale il Sig. Marco Kalc, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci rilasciato in Slovenia il 20 marzo 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTA la copia della tessera professionale corredata di bollino C.T.T. 2019/2020;

VISTO il certificato di competenza di cui all'art. 8 del Regolamento Delegato UE 2019/907, del 14 marzo 2019, compilato e sottoscritto da parte dell'Associazione maestri ed allenatori di sci della Slovenia, pervenuto il 6 giugno 2020;

VALUTATO che il Sig. Marco Kalc, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie dell'Ufficio per lo Sport, risulta in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Slovenia il 20 marzo 2002 dal Sig. Marco Kalc, nato a Trieste il 14 agosto 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Marco Kalc, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 8 luglio 2020

Dott.ssa Stefania Tilia

